



Repertorio n. 90398
Raccolta n. 20562

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici maggio duemilaventisei, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea della

"CIRCULAR MATERIALS S.R.L."

con sede in Cambiago (MI), viale delle Industrie n. 20, capitale Euro 40.115,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 10805160966, R.E.A. MI-2558565, C.F. 10805160966, P.IVA 10805160966, tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in data odierna, a cui ho assistito essendo collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Microsoft Teams" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi dodici maggio duemilaventisei, alle ore 12,15, il presidente del consiglio di amministrazione ANDREA MARIA SIANO (nato a Milano (MI) il 23 ottobre 1967), collegato in videoconferenza, a norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea della "CIRCULAR MATERIALS S.R.L.", mi chiede di redigere il verbale di quanto deliberato dall'assemblea e dichiara:

- che, mediante avviso inviato ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, è stata convocata in Milano, presso lo studio notarile ACNotai in via Illica n. 5, per il giorno 12 maggio 2026, alle ore 12,30, l'assemblea della "CIRCULAR MATERIALS S.R.L." per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Aumento di capitale sociale fino ad un massimo del 10% delle quote esistenti mediante emissione di nuove quote Z al servizio del piano ESOP (Employee Stock Option Plan).";

- che intervengono tutti i soci:

** 360 CAPITAL PARTNERS SAS (delega a Lucrezia Lucotti, collegata in videoconferenza) intestataria:

- per il fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati denominato "A+360" di una partecipazione costituita da n. 11.734 "Quote A" da un Euro ciascuna;
- per il fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati denominato "Fund V" di una partecipazione costituita da n. 2.634 "Quote A" da un Euro ciascuna;

Registrato a
Milano TP3
il 14/05/2026
n. 47871
serie 1T
esatti euro
356,00

Iscritto nel
Reg. Imprese
il 18/05/2026
protocollo
313339/2026

** 360 CAPITAL ITALIA SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO IN GESTIONE ESTERNA S.P.A., intestataria di una partecipazione costituita da n. 2.633 "Quote A" da un Euro ciascuna (delega a Lucrezia Lucotti, collegata in videoconferenza);

** SUSTAINABLE MATERIALS SA' RL, intestataria di una partecipazione costituita da n. 3.895 "Quote A" da un Euro ciascuna (delega a Elisa Venturino, collegata in videoconferenza);

** ARGOS GREEN TECHNOLOGY S.R.L., intestataria di una partecipazione costituita da n. 7.025 "Quote B" da un Euro ciascuna (rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione Andrea Maria Siano, collegato in videoconferenza);

** ANDREA ANGELO PAOLO CAMPIGLIO, intestatario di una partecipazione costituita da n. 1.136 "Quote B" da un Euro ciascuna, collegato in videoconferenza;

** ALESSANDRO CREMASCOLI, intestatario di una partecipazione costituita da n. 1.136 "Quote B" da un Euro ciascuna, collegato in videoconferenza;

** MARCO BERSANI, intestatario di una partecipazione costituita da n. 5.167 "Quote B" da un Euro ciascuna e da n. 1.504 "Quote Z" da un Euro ciascuna (prive del diritto di voto), collegato in audioconferenza;

** PAOLO FABIO PERANI, intestatario di una partecipazione costituita da n. 412 "Quote A" da un Euro ciascuna, collegato in audioconferenza;

** ADRIANO MIOLA, intestatario di una partecipazione costituita da n. 2.839 "Quote B" da un Euro ciascuna, collegato in videoconferenza;

- che intervengono in videoconferenza i consiglieri Marco Bersani, Andrea Angelo Paolo Campiglio e Lucrezia Lucotti.

- che sono assenti giustificati i consiglieri Mara Vanzetta e Giovanni detto Gianfilippo Mancini.

Il presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita, anche ai sensi dell'art. 2479 bis, ultimo comma codice civile, ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato, anche prima dell'orario di convocazione.

Il presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea in data 9 maggio 2025 aveva approvato l'adozione di un piano di incentivazione destinato a dipendenti, collaboratori e amministratori della società, adottando il relativo regolamento, e fa presente che è

necessario deliberare un aumento di capitale mediante emissione di "Quote Z" (con le caratteristiche già disciplinate dallo statuto della società) a servizio dell'esercizio delle opzioni che verranno assegnate ai beneficiari del piano.

Il presidente dichiara:

- che il capitale di Euro 40.115 è interamente versato;
- che la società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 2482 bis e 2482 ter codice civile;
- che la società ha le caratteristiche di piccola/media impresa come previste da tutte le norme primarie e secondarie vigenti. Su proposta del presidente l'assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte dei soci, da valere anche quale approvazione dell'assemblea speciale dei soci titolari di categorie di quote, all'unanimità delibera:

a) di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi nominali Euro 4.011,00 (quattromilaundici virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 4.011 "Quote Z" (con le caratteristiche disciplinate dalla statuto della società) da un Euro cadauna;

b) di riservare in sottoscrizione l'aumento di capitale ai beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'assemblea in data 9 maggio 2025;

c) di delegare al consiglio di amministrazione la determinazione del prezzo di emissione delle "Quote Z" sulla base del regolamento del piano di incentivazione, in misura comunque non inferiore ad Euro 580,00 per ogni "Quota Z" da un Euro di nuova emissione;

d) di stabilire che, se l'aumento di capitale non sarà interamente sottoscritto entro il 30 aprile 2036, l'aumento stesso si intenderà ridotto nei limiti delle sottoscrizioni effettuate e che le singole sottoscrizioni, anche parziali, siano immediatamente efficaci, con conseguente contestuale attribuzione delle partecipazioni sottoscritte e dei relativi diritti sociali;

e) di inserire in calce all'art. 7.1 dello statuto sociale un nuovo capoverso del seguente tenore:

"L'assemblea in data 12 maggio 2026 ha deliberato l'aumento del capitale sociale per massimi Euro 4.011,00, mediante emissione di massime n. 4.011 "Quote Z" da un Euro cadauna, da sottoscrivere entro il 30 aprile 2036.";

f) di delegare al consiglio di amministrazione ogni potere per curare le pratiche e formalità necessarie per l'esatta esecuzione delle presenti delibere, con facoltà di individuare i destinatari del piano di incentivazione, di stabilire il prezzo di ciascuna "Quota Z" di nuova emissione (fermo il prezzo minimo unitario di Euro 580,00), di fissare i termini e le modalità per la sottoscrizione delle "Quote Z" da parte dei destinatari del piano di incentivazione e per il versamento dell'aumento di capitale, nonché la data di inizio del godimento delle nuove partecipazioni;

g) di delegare tutti i consiglieri, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, codice civile, a depositare lo statuto aggiornato con il nuovo testo dell'art. 7.1, unitamente al deposito delle attestazioni delle avvenute sottoscrizioni dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2481 bis codice civile, ovvero della scadenza del termine per la sottoscrizione.

Il presidente dà atto che il testo dello statuto nella sua redazione aggiornata, inviato a me notaio, verrà allegato al verbale della presente assemblea ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla relativa lettura.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 12,32.

* * *

Il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per quattro facciate di due fogli.

Sottoscritto alle ore 12,40

Firmato: Manuela Agostini notaio

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1. Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione:

“CIRCULAR MATERIALS S.R.L.” (la “Società”).

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Cambiago (MI), all’indirizzo risultante dalla iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali, depositi, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all’esercizio dell’attività sociale, sia in Italia sia all’estero, nonché trasferire la sede della Società all’interno dello stesso comune.

Articolo 3. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e nei termini di legge.

Articolo 4. Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
- la progettazione, la realizzazione, l’installazione, la vendita o il noleggio, la manutenzione e la gestione di impianti e processi innovativi ad alto contenuto tecnologico per il trattamento delle acque ed il recupero di metalli da reflui ed altri fluidi industriali, mediante una particolare tecnologia innovativa;
 - il trattamento di rifiuti industriali contenenti metalli conto terzi ed il recupero degli stessi;
 - la consulenza, l’assistenza e la prestazione di servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico per le suddette attività.
- 4.2 La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile o necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale ed assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, in Italia, o all’estero, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio, prestare garanzie reali o personali per debiti propri, concedere fidejussioni e costituire ipoteche a favore di terzi, strettamente utili o necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale, il tutto sempre nei limiti e nel rispetto dei citati provvedimenti legislativi, con esclusione espressa, tra l’altro, di qualunque attività

finanziaria nei confronti del pubblico.

- 4.3 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

TITOLO II: DEFINIZIONI – DOMICILIAZIONE – CAPITALE SOCIALE – VERSAMENTI DEI SOCI – TITOLI DI DEBITO

Articolo 5. Definizioni

In aggiunta ad ogni altra definizione contenuta nel presente Statuto, i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno il significato in appresso previsto per ciascuno di essi:

“Affiliato”:	significa, con riferimento a qualsiasi Persona, qualsiasi società, <i>partnership</i> , associazione, ente privo di personalità giuridica ovvero qualsiasi ente che, direttamente o indirettamente, Controlli, sia Controllato o sia soggetto a comune Controllo con tale Persona.
“Amministratore 360”:	ha il significato indicato al Paragrafo 28.1(b).
“Amministratore Sustainable Materials”:	ha il significato indicato al Paragrafo 28.1(c).
“Amministratore Indipendente”:	significa un amministratore della Società che abbia i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e che non rivesta alcuna carica nel consiglio di amministrazione, sia consulente, di o investa in, un concorrente della Società.
“Amministratori Fondatori”:	ha il significato indicato al Paragrafo 28.1(a).
“Controllo”:	ha il significato di cui all'art. 2359, commi primo e secondo, c.c..
“Cambio di Controllo”:	significa qualsiasi operazione o serie di operazioni in conseguenza della quale la proprietà diretta o indiretta di Quote e di Strumenti Finanziari (assumendone la conversione) che rappresentano più del 50,0% dei diritti di voto nella Società è, dopo tali operazioni, effettivamente trasferita a qualsiasi Socio o a qualsiasi terzo.
“Diritto di Co-vendita”:	ha il significato indicato al Paragrafo 17.1.
“Diritto di Prima Offerta”:	significa il diritto dei Soci Fondatori di ricevere l'offerta di cui alla Prima Offerta.
“Diritto di Trascinamento”:	ha il significato indicato al Paragrafo 18.1.

“Esperto Indipendente”: significa una società di revisione indipendente tra le c.d. “*big four*” ovvero una banca d'affari indipendente di primario *standing* nazionale e/o internazionale, scelta di comune accordo dai Soci Interessati. In caso di mancato accordo tra i Soci Interessati entro 7 Giorni Lavorativi dalla richiesta di uno dei Soci Interessati o se la società di revisione o la banca d'affari scelta dai medesimi Soci Interessati non intende accettare la nomina, tale Esperto Indipendente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza del Socio Interessato più diligente.

“Evento di Riparto”: significa il verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- (a) fusione della Società o Trasferimento di Strumenti Finanziari o qualsiasi riorganizzazione o altra operazione che dia luogo a un Cambio di Controllo;
- (b) vendita, locazione, Trasferimento o licenza esclusiva o altro atto di disposizione, di tutti, o sostanzialmente tutti, i beni della Società (inclusa la Proprietà Intellettuale);
- (c) liquidazione o scioglimento della Società;
- (d) pagamento di dividendi;
- (e) Quotazione della Società.

“Fair Value”: significa il valore di mercato degli Strumenti Finanziari determinato applicando le metodologie in linea con quelle comunemente utilizzate in operazioni della medesima natura per società operanti nel settore di attività della Società (o in settori simili), tenuto conto:

- (a) delle metodologie generalmente utilizzate per operazioni simili alla relativa operazione;
- (b) se esistenti, dei valori espressi per società comparabili in Italia e/o in Europa; nonché
- (c) di ogni circostanza o condizione usualmente presa in esame al fine della determinazione del valore di una società, ivi compresi i prezzi convenuti in relazione a precedenti operazioni sugli Strumenti Finanziari o prezzi di sottoscrizione degli stessi e, in ogni caso, senza tener conto di alcuno sconto di minoranza o premio di maggioranza, ma tenendo in considerazione i diritti patrimoniali previsti dall'Articolo 33 (*Distribuzione dei Proventi*).

“Fondo”: significa un qualunque organismo di investimento collettivo o altro schema di investimento collettivo, anche estero, ivi inclusi i FIA ai sensi della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, fondi di investimento soggetti al controllo della *Financial Conduct Authority* o altra entità giuridica simile al *Financial Conduct Authority* o altri fondi di investimento soggetti al controllo della *Financial*

Conduct Authority.

- “Giorno Lavorativo”:** significa ciascun giorno di calendario, ad eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche sono autorizzate od obbligate ai sensi di legge a chiudere sulla piazza di Milano, Londra e Lugano.
- “Gravame”:** significa qualsiasi ipoteca, pegno, pignoramento, sequestro, usufrutto, privilegio, garanzia, onere, vincolo o altro diritto reale, diritto di opzione, diritto di prima offerta, diritto di prelazione o altri diritti di terzi o restrizioni di titolarità, a seconda del contesto, secondo le leggi applicabili.
- “Parte Correlata”:** significa:
- (a) con riferimento ad una Persona che non sia una persona fisica, una Persona che:
 - (i) direttamente o indirettamente, per mezzo di società partecipate, fiduciarie o intermediari:
 - (1) Controlli, o sia Controllata da, o sia sotto comune Controllo con la prima Persona;
 - (2) abbia una partecipazione nella prima Persona che le conferisca un’influenza notevole su tale Persona;
 - (3) eserciti il Controllo sulla prima Persona congiuntamente ad altre parti;
 - (ii) sia un Affiliato della prima Persona;
 - (iii) sia una *joint venture* di cui la prima Persona sia socio;
 - (iv) sia una Persona su cui una Persona di cui al paragrafo (iii) eserciti il Controllo o il Controllo congiunto;
 - (b) con riferimento a una Persona che sia una persona fisica:
 - (i) il coniuge, il convivente *more uxorio*, parenti e affini della prima Persona fino al sesto grado;
 - (ii) qualsiasi Persona diversa da una persona fisica che sia Controllata, direttamente o indirettamente, dalla prima Persona;
 - (iii) qualsiasi Persona diversa da una persona fisica che sia Controllata, direttamente o indirettamente, da una o più Persone di cui al Paragrafo (i) o, in ogni caso, la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da più di una di tali Persone e/o dalla prima Persona.
- “Persona”:** indica qualsiasi persona, fisica o giuridica, società, *partnership*, *joint venture*, *trust*, associazione, fondazione,

	ente privo di personalità giuridica ovvero qualsiasi ente o altro soggetto.
"Potenziale Cessionario":	ha il significato indicato al Paragrafo 15.1.
"Prezzo di Sottoscrizione Quote A":	significa un ammontare pari al prezzo di sottoscrizione (comprensivo di nominale e sovrapprezzo) complessivamente pagato da ciascun Socio A per la sottoscrizione delle proprie Quote A.
"Prezzo di Sottoscrizione Quote B":	significa un ammontare pari al prezzo di sottoscrizione (comprensivo di nominale e sovrapprezzo) complessivamente pagato da ciascun Socio B per la sottoscrizione delle proprie Quote B.
"Prima Offerta":	ha il significato indicato al Paragrafo 16.3.
"Proprietà Intellettuale":	significa tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale che possono derivare da, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brevetti, marchi, know-how e altri segni distintivi, disegni e modelli, segreti commerciali e qualsiasi altra informazione aziendale, <i>expertise</i> tecnica, industriale e commerciale, nonché qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale registrato e non registrato, comprese le domande di brevetto presentate dalla Società.
"Quota":	significa qualsiasi partecipazione al capitale sociale della Società detenuta da ciascuno dei Soci della stessa.
"Quota A":	significa le Quote di categoria "A".
"Quota B":	significa le Quote di categoria "B".
"Quota Z":	significa le Quote di categoria "Z".
"Quotazione":	significa la quotazione di titoli presso un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.
"Sanzioni":	significa leggi, regolamenti, embarghi o misure restrittive in materia di sanzioni economiche, finanziarie e commerciali amministrate, promulgate o applicate da qualsiasi Paese o organizzazione internazionale di volta in volta vigenti.
"Socio":	significa indistintamente qualsiasi socio della Società.
"Socio A":	significa un Socio titolare di Quote A.
"Socio B":	significa un Socio titolare di Quote B.
"Socio Interessato":	ha il significato indicato al Paragrafo 15.7.
"Socio Z":	significa un Socio titolare di Quote Z.
"Soggetti Chiave":	significa: (a) gli amministratori delegati della Società; (b) dirigenti della Società; (c) consulenti o dipendenti della Società il cui compenso fisso lordo annuo sia superiore a euro 100.000,00.
"Statuto":	significa il presente statuto.

- “Strumenti Finanziari”:** significa le Quote di qualsiasi categoria, obbligazioni o altri strumenti di debito convertibili, *warrant* di sottoscrizione o altri strumenti emessi dalla Società che possono dare al titolare il diritto di ricevere, acquisire o sottoscrivere Quote, inclusi i versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati dai Soci A.
- “Trasferimento”**
“Trasferire”: o significa qualsiasi fatto, atto, contratto, pattuizione o altra operazione o serie di operazioni (incluse, in via non esaustiva, le fattispecie di vendita, vendita all’ingrosso, vendita giudiziale, espropriazione, conferimento in natura, permuta, *datio in solutum*, donazione, fusione, scissione, liquidazione della società partecipante, scioglimento, trasferimento, conferimento o affitto di azienda o rami d’azienda, contratto di riporto, di riacquisto, *equity swap*, cessione di beni ai creditori, prestito di titoli, *trust*), così come in generale contratti ad effetti reali o ad effetti obbligatori, che realizzano, o determinano la realizzazione, direttamente o indirettamente (in qualsiasi modo, anche temporaneamente), gratuitamente o a titolo oneroso, l’effetto di trasferire (ovvero l’obbligo di trasferire) a qualsiasi Persona, la piena proprietà, la nuda proprietà, la detenzione o il possesso, o di costituire Gravami, di o su qualsiasi bene (inclusa qualsiasi Quota), *asset* o diritto, ma con espressa esclusione di (i) qualsiasi cambiamento della società di gestione di un Fondo, e (ii) intestazioni a una società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rimanga colui che ha effettuato l’intestazione fiduciaria, o dalla società fiduciaria al medesimo fiduciante, e quindi i casi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non verranno considerati quali Trasferimenti ai fini del presente Statuto e non saranno soggetti alle restrizioni ivi previste. Qualsiasi altra parola derivante o affine alla parola Trasferimento sarà interpretata in modo coerente.
- “Valore di Recesso”:** significa il valore di recesso delle Quote ai sensi dell’art. 2473 c.c., tenuto conto dei diritti economici previsti all’Articolo 33 (*Distribuzione dei Proventi*) e senza alcuno sconto di minoranza.

Articolo 6. Libro soci e domiciliazione

- 6.1 La Società non tiene il libro soci.
- 6.2 Il domicilio dei Soci e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7. Capitale sociale

- 7.1 Il capitale sociale della Società è di euro 40.115,00 (quarantamilacentocinquindici virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in categorie di Quote come segue:
- (a) n. 21.308 Quote A, aventi valore nominale unitario di un euro ciascuna e quindi valore nominale complessivo pari a euro 21.308,00;

- (b) n. 17.303 Quote B, aventi valore nominale unitario di un euro ciascuna e quindi valore nominale complessivo pari a euro 17.303,00;
- (c) n. 1.504 Quote Z, aventi valore nominale unitario di un euro ciascuna e quindi valore nominale complessivo pari a euro 1.504,00.

L'assemblea in data 12 maggio 2026 ha deliberato l'aumento del capitale sociale per massimi Euro 4.011,00, mediante emissione di massime n. 4.011 "Quote Z" da un Euro cadauna, da sottoscrivere entro il 30 aprile 2036.

- 7.2 I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fermo restando quanto stabilito dal presente Statuto in merito ai diritti attribuiti alle Quote A, alle Quote B e, se e quando emesse, alle Quote Z.
- 7.3 Fermo quanto di seguito previsto, il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni diversi dal denaro, anche in misura non proporzionale.
- 7.4 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di Quote aventi diritti diversi da quelli delle Quote già emesse.
- 7.5 A discrezione di ciascun Socio A e di ciascun Socio B, le rispettive Quote A e Quote B possono in qualunque tempo essere convertite, in tutto o in parte, in Quote ordinarie non dotate di diritti od obblighi particolari (le "**Quote Ordinarie**"), nel rapporto di conversione 1:1, senza alcuna modifica dell'entità del capitale sociale, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società e conseguente perdita automatica di qualsivoglia diritto particolare connesso a tali Quote. Di conseguenza, i Soci A e i Soci B avranno, con riferimento alle Quote così convertite, i diritti ascrivibili a titolari di Quote Ordinarie. Il Consiglio di Amministrazione porrà in essere tutte le attività necessarie a fare sì che, nel minor tempo tecnico possibile, la conversione sia iscritta nel Registro delle Imprese.

Articolo 8. Quote e strumenti finanziari

- 8.1 Fatti salvi i diritti particolari *ex art.* 2468, terzo comma, c.c., previsti dallo Statuto, tutte le Quote conferiscono uguali diritti patrimoniali e amministrativi, fatta eccezione per i diritti diversi e le limitazioni previsti dallo Statuto che caratterizzano le diverse categorie di Quote e fatta precisazione che le Quote Z sono totalmente prive del diritto di voto nelle assemblee dei Soci.
- 8.2 I Soci, con deliberazione assunta con le maggioranze di cui ai successivi Paragrafi 25.3 e 25.4, possono deliberare aumenti del capitale sociale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, salvo nel caso di cui all'art. 2482-*ter* c.c.. In particolare, tale limitazione e/o esclusione può esser deliberata tra l'altro nei casi di:
 - (a) offerte di nuove partecipazioni a terzi;
 - (b) offerta di nuove partecipazioni solo ad alcuni Soci o a tutti i Soci ma in misura non proporzionale;
 - (c) offerta di partecipazioni a fronte di conferimenti diversi dal denaro ai sensi del 2481-*bis*, primo comma, c.c..

- 8.3 I diritti particolari, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c., attribuiti nello Statuto a taluni Soci spettano a ciascuno di essi indipendentemente dalla Quota di partecipazione al capitale sociale rispettivamente posseduta, Quota che pertanto può variare per qualsiasi motivo senza che il diritto particolare venga meno.
- 8.4 I diritti particolari previsti dallo Statuto *ex art.* 2468, terzo comma, c.c., non hanno natura personale e possono essere modificati dall'assemblea dei Soci con le maggioranze di legge, ma solo laddove consti anche il voto favorevole del Socio titolare del diritto particolare soggetto a modificazione. Il Trasferimento totale della Quota di un Socio comporta il Trasferimento e l'attribuzione al soggetto acquirente dei diritti particolari spettanti ai sensi dello Statuto in capo al Socio trasferente. In ipotesi di modificazione del titolare del particolare diritto (nelle ipotesi consentite dallo Statuto) l'organo amministrativo è autorizzato a depositare presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 c.c., come richiamato dall'art. 2480 c.c., il testo dello Statuto corrispondentemente aggiornato, senza che sia necessaria allo scopo alcuna delibera assembleare. In tutti gli altri casi, il Trasferimento parziale della Quota comporta:
- (a) la ripartizione dei diritti di natura patrimoniale connessi alla Quota proporzionalmente tra il Socio originariamente titolare di tali diritti e i Soci trasferitari; e
 - (b) l'esercizio congiunto di tutti gli altri diritti particolari connessi alla Quota da parte del Socio originariamente titolare di tali diritti e i Soci trasferitari, tale per cui, in caso di dissenso tra i Soci congiuntamente titolari di tali diritti, prevalga il Socio che detiene la porzione più elevata della Quota. In ogni caso di Trasferimento a fronte di successione *mortis causa*, sia a titolo universale sia a titolo particolare, detti diritti particolari si estinguono.
- 8.5 La Società può creare ulteriori categorie di Quote fornite di diritti diversi dalle Quote Ordinarie e, sempre nei limiti imposti dalla legge, può determinare il contenuto delle varie categorie di Quote anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, secondo e terzo comma, c.c..
- 8.6 La Società può creare categorie di Quote che non attribuiscono diritto di voto ovvero che attribuiscono diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dal Socio ovvero diritto di voto limitato a particolari argomenti determinati dall'assemblea della Società medesima o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
- 8.7 Le Quote possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 e nei limiti previsti dalle leggi speciali.
- 8.8 La Società può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei Soci ai sensi dell'art. 2479 e 2479-*bis*, in favore di Soci o terzi che hanno apportato alla Società opera o servizi o in favore di soggetti che hanno maturato crediti a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti della Società stessa. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 c.c..
- 8.9 La Società può prevedere il compimento di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di Quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti

dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Articolo 9. Versamenti dei Soci

- 9.1 La Società potrà acquisire dai Soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 9.2 Nel caso di finanziamenti dei Soci in favore della Società con obbligo di rimborso, l'organo amministrativo determinerà se il finanziamento sia fruttifero o meno di interessi. Il finanziamento potrà essere effettuato dai Soci anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nel capitale della Società.
- 9.3 In caso di versamenti dei Soci in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale e ciò previa conforme decisione del competente organo sociale.

Articolo 10. Titoli di debito

La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 2483 c.c. L'emissione di titoli di debito è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che determina il valore nominale e le caratteristiche di ciascun titolo, i limiti e le modalità dell'emissione, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, con particolare riferimento al diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi ed alla circostanza se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza dei parametri oggettivi anche relativi all'andamento della Società.

TITOLO III: TRASFERIMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 11. Trasferimento degli Strumenti Finanziari

I Trasferimenti degli Strumenti Finanziari sono soggetti alle previsioni e ai limiti indicati al presente Articolo 11 (*Trasferimento degli Strumenti Finanziari*), Articolo 13 (*Lock-Up*), Articolo 14 (*Divieto di Costituzione di Gravami*), Articolo 15 (*Diritto di Prelazione*), Articolo 17 (*Diritto di Co-vendita*), Articolo 18 (*Diritto di Trascinamento*), restando inteso che, ad eccezione dei limiti di cui al successivo Articolo 14 (*Divieto di Costituzione di Gravami*), tali previsioni e limitazioni non troveranno applicazione e il Socio che intenda Trasferire i propri Strumenti Finanziari (il "**Socio Trasferente**") potrà comunque darvi corso, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- (a) i Trasferimenti di Strumenti Finanziari in favore di una società Controllata dal Socio Trasferente, a condizione che:
 - (i) il Trasferimento sia risolutivamente condizionato all'eventualità che il Trasferitario cessi, per qualunque ragione, di essere Controllato dal Socio Trasferente, con efficacia dalla data in cui cessi tale Controllo, e l'accordo relativo a tale Trasferimento includa una previsione espressa in tal senso; all'avveramento di tale condizione risolutiva, il Socio Trasferente dovrà porre in essere senza indugio, e far sì che venga posto in essere, quanto necessario per

dare atto ed efficacia al ri-Trasferimento allo stesso di tutti gli Strumenti Finanziari che erano precedentemente Trasferiti al Trasferitario; fino al completamento di tale ri-Trasferimento, qualsiasi diritto relativo a tali Quote (compresi i diritti di voto e i diritti sui dividendi) sarà sospeso e non potrà essere esercitato; e

- (ii) il Trasferitario aderisca per iscritto, trasmettendone copia agli altri Soci, ai patti parasociali a quella data in essere tra il Socio Trasferente e gli altri Soci, depositati presso la sede sociale, acconsentendo ad esserne vincolato e impegnandosi a rispettarne i termini e condizioni come applicabili al Socio Trasferente, al più tardi entro la data di perfezionamento del Trasferimento e con efficacia a partire da quella stessa data;
- (b) il Trasferimento di uno o più Strumenti Finanziari da parte di un Socio A, in favore di una società Controllante o Controllata, o in favore di uno o più Fondi (o a una società Controllata da uno o più Fondi), gestiti dalla medesima società di gestione di tale Socio A (compresi gli organismi d'investimento collettivo, le società in accomandita e i Fondi comuni d'investimento o qualsiasi altro Fondo gestito o assistito dallo stesso gestore degli investimenti o da qualsiasi sua società controllata o collegata), rimanendo inteso che, ai fini di cui alla presente lettera (b), "gestione" significa il potere di dirigere e/o gestire gli investimenti e/o i cespiti di tale Fondo;
- (c) il Trasferimento dell'intero portfolio di un Fondo o anche di una singola partecipazione facente parte del portfolio di un Fondo in caso di liquidazione del Fondo stesso;
- (d) i Trasferimenti di Strumenti Finanziari in caso di esercizio del Diritto di Co-vendita di cui all'Articolo 17 o effettuati in esecuzione del Diritto di Trascinamento di cui all'Articolo 18;
- (e) ove il Socio sia una persona fisica, i trasferimenti di Strumenti Finanziari a favore del coniuge, del convivente o dei figli del Socio Trasferente; in tal caso, il Socio acquirente non avrà a sua volta il diritto di trasferire le proprie Quote al rispettivo coniuge, convivente e figlio.
- (f) il Trasferimento di Strumenti Finanziari con il consenso scritto e unanime di tutti i Soci.

Articolo 12. Limiti ai Trasferimenti

Gli Strumenti Finanziari detenuti dai Soci B non potranno essere Trasferite alle seguenti Persone, a meno che tali Trasferimenti non siano approvati da una assemblea dei soci della Società con il voto favorevole dei Soci che detengono la maggioranza delle Quote A e del Socio Socio Sustainable Materials S.à r.l., salvo che il corrispettivo per tale Trasferimento sia almeno pari al Fair Value ed il potenziale Trasferitario non sia una Parte Correlata dei Soci 360 Capital Partners S.A.S. e 360 Capital Italia Sicaf S.p.A., nel qual caso sarà sufficiente il voto favorevole dei Soci che detengono la maggioranza delle Quote A:

- (a) qualora il potenziale Trasferitario (i) eserciti personalmente attività concorrenti rispetto a quelle esercitate (x) dalla Società o (y) dalle società nelle quali la Società detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti (le "**Attività Concorrenti**"); (ii) detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti in società o enti che esercitino Attività Concorrenti; (iii) rivesta cariche societarie o sia dipendente di società o enti che esercitino Attività Concorrenti; e/o (iv) sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti punti da (i)

a (iii); ai fini del presente Articolo 12, si considerano rilevanti le partecipazioni superiori al 2 (due) per cento del capitale sociale della società e/o che garantiscano diritti di voto nella società in misura superiore al 2 (due) per cento del totale dei diritti di voto;

- (b) al di fuori delle situazioni di cui alla precedente lettera (a), qualora il potenziale Trasferitario abbia, per conto proprio o di terzi, interessi confliggenti con quelli della Società;
- (c) qualora il potenziale Trasferitario (i) sia soggetto a Sanzioni; (ii) eserciti personalmente attività in violazione di Sanzioni o in Paesi soggetti a Sanzioni; (iii) detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti in società o enti soggette a Sanzioni ovvero in Paesi soggetti a Sanzioni; (iv) rivesta cariche societarie o sia dipendente di società o enti che esercitino attività soggette a Sanzioni ovvero in Paesi soggetti a Sanzioni; e/o (v) eserciti attività in violazione di qualsiasi legislazione o regolamento sui conflitti minerari di volta in volta applicabile, incluso, a titolo esemplificativo, il Regolamento dell'Unione Europea 2017/821;
- (d) qualora il potenziale Trasferitario non soddisfi adeguati requisiti di onorabilità e correttezza previsti dalla legge e dalla relativa normativa di attuazione per i partecipanti al capitale delle banche, in quanto pertinenti.

Articolo 13. Lock-Up

Fino al 10 novembre 2027 (il “**Periodo di Lock-Up**”), i Soci B non potranno Trasferire, né in tutto né in parte, gli Strumenti Finanziari dagli stessi detenuti, senza il previo consenso scritto dei Soci che detengono la maggioranza delle Quote A; fino alla scadenza del Periodo di Lock-Up ai Soci B non spetta il diritto di recesso di cui all’art. 2469 c.c..

Articolo 14. Divieto di Costituzione di Gravami

È vietato a ciascun Socio costituire Gravami, sia in via diretta che in via indiretta, su uno o più Strumenti Finanziari, a meno che non consti una delibera in tal senso adottata da parte del Consiglio di Amministrazione della Società con il voto favorevole dell’Amministratore 360 e dell’Amministratore Sustainable Materials.

Articolo 15. Diritto di Prelazione

15.1 Qualora un Socio B (il “**Socio Trasferente**”) intenda Trasferire uno o più Strumenti Finanziari (gli “**Strumenti Finanziari da Trasferire**”) a uno o più terzi, Soci o non Soci, che agiscano congiuntamente (il “**Potenziale Cessionario**”) che abbiano avanzato un’offerta in tal senso (l’“**Offerta**”), condizione per il completamento di tale Trasferimento è che il Socio Trasferente offra preventivamente gli stessi Strumenti Finanziari da Trasferire in prelazione ai Soci A (i “**Soci Prelazionari**”), *pro rata* rispetto alle Quote detenute da ciascun Socio Prelazionario, agli stessi termini e condizioni previsti nell’Offerta, secondo le modalità di cui al presente Articolo 15 (il “**Diritto di Prelazione**”).

15.2 Il Socio Trasferente dovrà trasmettere a tutti i Soci Prelazionari apposita comunicazione scritta del prospettato Trasferimento (la “**Comunicazione di Vendita**”). La Comunicazione di Vendita deve includere una copia dell’Offerta o di qualsiasi accordo sottoscritto a tal riguardo tra il Socio Trasferente e il Potenziale Cessionario e, in ogni caso, dovrà indicare i seguenti dettagli del prospettato Trasferimento:

- (a) il nome e l’indirizzo del Potenziale Cessionario, unitamente a tutte le

informazioni necessarie alla sua identificazione;

- (b) il prezzo proposto (il “**Prezzo**”) e, nel caso in cui l’Offerta preveda il pagamento di un corrispettivo, in tutto o in parte, non in denaro (l’“**Offerta in Natura**”):
 - (i) il valore in denaro a cui il Socio Trasferente sarebbe disposto a Trasferire gli Strumenti Finanziari da Trasferire nel caso in cui il Diritto di Prelazione venisse esercitato (il “**Prezzo Equivalente in Denaro**”);
e
 - (ii) il valore in denaro a cui il Potenziale Cessionario sarebbe disposto ad acquistare qualsiasi Strumento Finanziario in Co-vendita a fronte dell’esercizio del Diritto di Co-vendita (il “**Prezzo Equivalente in Denaro per la Co-vendita**”);
- (c) gli altri termini e le condizioni che regolano il prospettato Trasferimento;
- (d) la quota di capitale sociale della Società rappresentata dalle Quote da Trasferire.

15.3 I Soci Prelazionari potranno esercitare il Diritto di Prelazione entro 20 Giorni Lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Comunicazione di Vendita, comunicando per iscritto al Socio Trasferente l’intenzione di acquistare tutti (e non solo parte de) gli Strumenti Finanziari da Trasferire (la “**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**”).

15.4 In caso di esercizio del Diritto di Prelazione, gli Strumenti Finanziari da Trasferire saranno Trasferiti ai Soci Prelazionari (*pro rata* rispetto alle Quote detenute da ciascun Socio Prelazionario) a un corrispettivo pari al Prezzo o, in caso di Offerta in Natura, al Prezzo Equivalente in Denaro o a un diverso prezzo determinato come segue.

15.5 Nel caso in cui venga avanzata un’Offerta in Natura, qualora uno tra i Soci Prelazionari ritenga che il Prezzo Equivalente in Denaro sia più alto del Valore di Recesso degli Strumenti Finanziari da Trasferire, tale Socio Prelazionario (il “**Socio Dissenziente**”) avrà diritto di comunicarlo al Socio Trasferente nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione.

15.6 I Soci Dissenzienti e il Socio Trasferente dovranno cercare in buona fede di raggiungere un accordo scritto sulle questioni sollevate dal Socio Dissenziente nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione (le “**Questioni Controverse**”) entro i 10 Giorni Lavorativi successivi alla ricezione della Comunicazione di Esercizio della Prelazione (il “**Periodo di Consultazione**”).

15.7 Se i Soci Dissenzienti e il Socio Trasferente (i “**Soci Interessati**”) raggiungono un accordo ai sensi del precedente Paragrafo 15.6 durante il Periodo di Consultazione, i Soci Dissenzienti dovranno acquistare, in caso di esercizio del Diritto di Prelazione, la rispettiva porzione di Strumenti Finanziari da Trasferire al prezzo così concordato.

15.8 Se i Soci Interessati non sono addivenuti a un accordo ai sensi del precedente Paragrafo 15.6 durante il Periodo di Consultazione, si applica la seguente procedura:

- (a) i Soci Interessati potranno sottoporre le Questioni Controverse a un Esperto Indipendente;

- (b) l'Esperto Indipendente opererà in virtù di un mandato conferito congiuntamente dai Soci Interessati al fine di dirimere le Questioni Controverse, in conformità con quanto stabilito dal presente Statuto e in particolare dal presente Articolo 15 (il "**Mandato**"); ove un Socio Interessato non sottoscriva il Mandato entro 10 Giorni Lavorativi successivi al termine per l'individuazione dell'Esperto Indipendente, l'altro Socio Interessato potrà conferire il Mandato all'Esperto Indipendente autonomamente;
 - (c) l'Esperto Indipendente dovrà:
 - (i) tener conto unicamente delle Questioni Controverse sulle quali i Soci Interessati non sono addivenuti ad un accordo ai sensi del precedente Paragrafo 15.6;
 - (ii) consentire ai Soci Interessati di presentare le loro ragioni e le loro obiezioni;
 - (iii) fornire per iscritto spiegazioni sufficientemente argomentate circa le sue considerazioni in merito alle Questioni Controverse;
 - (iv) operare in qualità di perito contrattuale e non di arbitro, fermo restando che l'Esperto Indipendente avrà potere di interpretare le clausole contrattuali inerenti al proprio incarico e di dirimere eventuali controversie tra i Soci Interessati circa l'interpretazione di tali clausole;
 - (d) i Soci Interessati dovranno collaborare in buona fede con l'Esperto Indipendente e gli stessi Soci Interessati e la Società dovranno rendere disponibili all'Esperto Indipendente tutte le informazioni, i dati e i documenti ragionevolmente richiesti dall'Esperto Indipendente al fine di rendere le proprie conclusioni, nei limiti di quanto sia necessario od opportuno a tal fine;
 - (e) l'Esperto Indipendente avrà accesso a tutte le informazioni necessarie od opportune al fine di rendere le proprie conclusioni;
 - (f) l'Esperto Indipendente dovrà informare per iscritto i Soci Interessati delle sue conclusioni in merito alle Questioni Controverse entro e non oltre 20 Giorni Lavorativi dall'accettazione del Mandato o il termine più lungo riportato nel Mandato stesso (la "**Decisione**"). La Decisione sarà definitiva e vincolante per i Soci Interessati e non sarà impugnabile se non in caso di dolo o errore manifesto, o per altre cause di risoluzione previste dal Mandato. I costi relativi all'esecuzione dell'incarico dell'Esperto Indipendente saranno per il 50% a carico del Socio Trasferente, e per il restante 50% a carico dei Soci Dissenzienti.
- 15.9 Una volta determinato il Valore di Recesso sulla base della Decisione (il "**Valore Finale**"), ciascun Socio Dissenziente dovrà acquistare, in caso di esercizio del Diritto di Prelazione, la rispettiva porzione degli Strumenti Finanziari da Trasferire a un prezzo pari al Valore Finale.
- 15.10 Il perfezionamento della compravendita degli Strumenti Finanziari da Trasferire e il

pagamento del relativo prezzo avrà luogo:

- (a) nello stesso luogo, data e ora indicati nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione, che, in ogni caso, dovrà cadere entro i 30 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della stessa; oppure
- (b) nei casi di cui ai precedenti Paragrafi 15.6 e 15.7, nel luogo, data e ora concordati tra i Soci Dissenzienti e il Socio Trasferente che, in ogni caso, dovrà cadere entro i 30 Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del relativo accordo; oppure
- (c) entro i 30 Giorni Lavorativi dalla data di determinazione del Valore Finale ai sensi del precedente Paragrafo 15.9.

15.11 Alla data del perfezionamento della compravendita degli Strumenti Finanziari da Trasferire:

- (a) il Socio Trasferente trasferirà ai Soci Prelazionari la piena ed esclusiva proprietà degli Strumenti Finanziari da Trasferire, libere da qualsiasi Gravame;
- (b) i Soci Prelazionari pagheranno al Socio Trasferente il prezzo dovuto per gli Strumenti Finanziari da Trasferire;
- (c) i Soci Prelazionari e il Socio Trasferente daranno esecuzione al Trasferimento e daranno seguito a ogni altro strumento necessario, ai sensi della legge applicabile, al Trasferimento della piena ed esclusiva proprietà degli Strumenti Finanziari da Trasferire, liberi da qualsiasi Gravame, ai Soci Prelazionari.

15.12 Qualora il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato, ai sensi del precedente Paragrafo 15.3, per gli Strumenti Finanziari da Trasferire, esso si intenderà a tutti gli effetti non esercitato. In tal caso, il Socio Trasferente avrà il diritto di Trasferire tutte, e non meno di tutte, gli Strumenti Finanziari da Trasferire al Potenziale Cessionario ai termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Vendita, fatto salvo l'Articolo 17 (*Diritto di Co-vendita*).

Articolo 16. Diritto di Prima Offerta

16.1 Se, fino al 10 novembre 2027, un Socio A intenda Trasferire uno o più Strumenti Finanziari a un Potenziale Cessionario, il Socio A Trasferente dovrà previamente offrire agli altri Soci A di acquistare gli Strumenti Finanziari da Trasferire (il “**Diritto di Prima Offerta**”) in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel capitale della Società:

- (a) a un prezzo da corrispondersi interamente in denaro e che dovrà essere interamente pagato al momento del perfezionamento del Trasferimento, senza applicazione di alcun meccanismo di aggiustamento;
- (b) fermo restando che il Socio A Trasferente:
 - (i) non presterà alcuna dichiarazione e garanzia e non assumerà alcun obbligo di indennizzo, salvo quelle dichiarazioni e garanzie e correlativi obblighi di indennizzo inerenti alla capacità a contrarre e alla piena e libera titolarità (ivi inclusa la libera Trasferibilità e l'assenza di Gravami)

degli Strumenti Finanziari da Trasferire;

- (ii) non assumerà alcun impegno in termini di non-concorrenza, non-sollecitazione o qualsivoglia altro impegno.

- 16.2 Il Socio A Trasferente dovrà trasmettere agli altri Soci A (il “**Socio non Trasferente**”), apposita comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Offerta**”) che dovrà indicare i seguenti dettagli del prospettato Trasferimento:
- (a) la porzione della propria Quota rappresentata dagli Strumenti Finanziari da Trasferire;
 - (b) il prezzo in denaro al quale il Socio A Trasferente offre gli Strumenti Finanziari da Trasferire al Socio non Trasferente (il “**Prezzo Proposto**”);
- 16.3 La ricezione della Comunicazione di Offerta da parte del Socio non Trasferente dovrà intendersi come offerta da parte del Socio A Trasferente di Trasferire al Socio non Trasferente gli Strumenti Finanziari da Trasferire al Prezzo Proposto (la “**Prima Offerta**”). La Prima Offerta sarà irrevocabile per i successivi 45 Giorni Lavorativi (il “**Periodo di Offerta**”) dalla data di ricezione della Comunicazione di Offerta da parte del Socio non Trasferente. Nel caso in cui il Socio non Trasferente intenda accettare la Prima Offerta, lo stesso dovrà trasmettere al Socio A Trasferente un’apposita comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Accettazione**”) entro lo spirare del Periodo di Offerta, indicando altresì:
- (a) il luogo, comunque nella città di Milano, in cui,
 - (b) il notaio dinanzi al quale, e
 - (c) la data, comunque ricompresa tra il 10° e il 30° Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della Comunicazione di Accettazione da parte del Socio A Trasferente, alla quale
- il perfezionamento del Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire avrà luogo.
- 16.4 Nel caso in cui il Socio non Trasferente trasmetta la Comunicazione di Accettazione in conformità a quanto sopra stabilito, il perfezionamento del Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire e il pagamento del relativo prezzo di acquisto avranno luogo alla data, nel luogo e dinanzi al notaio indicati nella Comunicazione di Accettazione o diversamente concordati tra le parti coinvolte.
- 16.5 Fermo restando il Diritto di Co-vendita, nel caso in cui il Socio non Trasferente non abbia trasmesso una Comunicazione di Accettazione entro lo spirare del Periodo di Offerta secondo quanto stabilito dal precedente Paragrafo 16.3, il Socio A Trasferente avrà il diritto di Trasferire gli Strumenti Finanziari da Trasferire a sua totale discrezione, a un prezzo non inferiore al Prezzo Proposto o, in caso di prezzo non espresso in denaro, a un corrispettivo di valore non inferiore al Prezzo Proposto, fermo restando che al fine di determinare se il prezzo (o il valore del corrispettivo non espresso in denaro) al quale il Socio A Trasferente effettui il Trasferimento ai sensi del presente Paragrafo 16.5 sia inferiore o superiore al Prezzo Proposto, i Soci coinvolti terranno in considerazione esclusivamente l’importo del suddetto prezzo (o il valore del corrispettivo non espresso in denaro), indipendentemente da qualsiasi ulteriore termine e condizione del

Trasferimento tra cui, a mero titolo esemplificativo, dichiarazioni e garanzie, obblighi di indennizzo, termini di pagamento e aggiustamento prezzo, previsioni di *earn-in* o *earn-out*. Nel caso in cui sorga una controversia sul fatto che il valore del corrispettivo non espresso in denaro sia superiore o inferiore al Prezzo Proposto, sia il Socio A Trasferente che il Socio non Trasferente potranno rimettere la questione all'Esperto Indipendente, nel qual caso si applicherà quanto previsto al Paragrafo 15.8, *mutatis mutandis*.

- 16.6 Nel caso in cui il Socio A Trasferente non dovesse sottoscrivere un accordo vincolante ai fini del Trasferimento di cui al precedente Paragrafo 16.5 entro 180 Giorni Lavorativi dallo spirare del Periodo di Offerta, il Socio A Trasferente, prima di poter perfezionare il Trasferimento di tutta o parte della propria Quota, dovrà trasmettere una nuova Comunicazione di Offerta al Socio non Trasferente e le previsioni di cui al presente Articolo 16 troveranno nuovamente applicazione.
- 16.7 A partire dall'11 novembre 2027, il Diritto di Prima Offerta non troverà più alcuna applicazione e i Soci A avranno diritto di Trasferire liberamente i propri Strumenti Finanziari, in tutto o in parte, fermo restando il Diritto di Co-vendita ai sensi dell'Articolo 17.
- 16.8 Nel caso in cui il Potenziale Cessionario sia un investitore professionale di ottima reputazione ed il Socio A Trasferente intenda Trasferire, direttamente o indirettamente, tutte o parte delle proprie Quote a tale Potenziale Cessionario esclusivamente per finalità di investimento, il Diritto di Prima Offerta di cui al presente Articolo 16 non sarà applicabile, a condizione che tale Trasferimento di Quote sia preventivamente approvato per iscritto da tutti gli altri Soci A, fermo restando che tale approvazione non potrà essere irragionevolmente negata e che potrà essere rifiutata solo nel caso in cui:
- (a) il Potenziale Cessionario svolga, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con l'attività svolta dalla Società; o
 - (b) il Potenziale Cessionario non abbia superato con successo le verifiche antiriciclaggio, reputazionali ovvero contro il finanziamento del terrorismo poste in essere da ciascun Socio A in base alle proprie politiche interne.

Articolo 17. Diritto di Co-vendita

- 17.1 Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 15 (*Diritto di Prelazione*), qualora un Socio (ai fini del presente Articolo 17, il “**Socio Cedente**”) intenda perfezionare un Trasferimento di Strumenti Finanziari in favore di un Potenziale Cessionario, tale Socio Cedente dovrà far sì che tutti gli altri Soci A, Soci B e Soci Z possano, e tutti gli altri Soci A, Soci B e Soci Z avranno il diritto di, cedere al Potenziale Cessionario:
- (a) una percentuale delle rispettive Quote equivalente alla percentuale che gli Strumenti Finanziari del Socio Cedente oggetto del Trasferimento rappresentano rispetto al totale delle Quote di proprietà del Socio Cedente; ovvero
 - (b) nel caso in cui il Trasferimento degli Strumenti Finanziari del Socio Cedente, considerato singolarmente o sommato alle Quote che gli altri Soci A, Soci B, e Soci Z decidessero di Trasferire ai sensi del Paragrafo 17.1(a) che precede, dia luogo a un Cambio di Controllo della Società, la totalità delle Quote di ciascun altro Socio A, Socio B e Socio Z,

(gli “**Strumenti Finanziari in Co-vendita**”), a un prezzo per Strumento Finanziario e agli altri termini e condizioni applicabili, ai sensi dell’accordo raggiunto tra il Socio Cedente e il Potenziale Cessionario, per il Trasferimento degli Strumenti Finanziari del Socio Cedente oggetto di Trasferimento (il “**Diritto di Co-vendita**”).

- 17.2 Il Socio Cedente deve comunicare per iscritto a ciascun altro Socio A, Socio B, e Socio Z il prospettato Trasferimento dei propri Strumenti Finanziari tramite la Comunicazione di Vendita, ove applicabile, o comunque per il tramite di un’apposita comunicazione scritta che abbia gli stessi contenuti, *mutatis mutandis*, della Comunicazione di Vendita (la “**Comunicazione di Co-vendita**”).
- 17.3 Ciascun altro Socio A, Socio B e Socio Z avrà diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita comunicandolo per iscritto (alternativamente alla Comunicazione di Esercizio della Prelazione, ove applicabile) al Socio Cedente, entro 20 Giorni Lavorativi successivi alla ricezione della Comunicazione di Co-vendita (la “**Comunicazione di Esercizio della Co-vendita**”).
- 17.4 Nel caso in cui venga esercitato il Diritto di Co-vendita, il Socio A, Socio B e Socio Z che lo ha esercitato avrà facoltà di Trasferire gli Strumenti Finanziari in Co-vendita al Potenziale Cessionario:
- (a) contestualmente al, e nello stesso luogo del, Trasferimento degli Strumenti Finanziari del Socio Cedente da Trasferire al Potenziale Cessionario (o all’ora e nel luogo concordati per iscritto tra le parti coinvolte nella compravendita); e
 - (b) a un prezzo pari al Prezzo o, nel caso di Offerta in Natura, al Prezzo Equivalente in Denaro per la Co-vendita, fermo restando in ogni caso che ove l’operazione nel complesso integri un Evento di Riparto, il corrispettivo dovuto al Socio Cedente e ai Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita sarà ripartito tra questi secondo quanto disposto nell’Articolo 33 (*Distribuzione dei Proventi*).
- 17.5 Alla data del perfezionamento del Trasferimento degli Strumenti Finanziari in Co-vendita:
- (a) ciascuno dei Soci A, Soci B, e Soci Z che ha esercitato il Diritto di Co-vendita cederà al Potenziale Cessionario la piena ed esclusiva proprietà degli Strumenti Finanziari in Co-vendita, liberi da qualsiasi Gravame;
 - (b) il Potenziale Cessionario pagherà a tali altri Soci A, Soci B e Soci Z il prezzo dovuto per gli Strumenti Finanziari in Co-vendita in conformità a quanto previsto al Paragrafo 17.4(b);
 - (c) ciascuno dei Soci A, Soci B, e Soci Z che ha esercitato il Diritto di Co-vendita e il Potenziale Cessionario daranno esecuzione al Trasferimento e daranno seguito a ogni altro atto necessario, ai sensi della legge applicabile, al Trasferimento della piena ed esclusiva proprietà degli Strumenti Finanziari in Co-vendita, liberi da qualsiasi Gravame, al Potenziale Cessionario.
- 17.6 Nel caso in cui il Potenziale Cessionario non sia intenzionato o sia impossibilitato o, in ogni caso, non acquisti gli Strumenti Finanziari in Co-vendita contestualmente agli Strumenti Finanziari del Socio Cedente oggetto del Trasferimento (o all’ora e nel luogo concordati per iscritto tra le parti coinvolte nella compravendita) ai sensi del presente

Articolo 17, il Socio Cedente non potrà Trasferire gli Strumenti Finanziari dallo stesso detenuti a meno che non faccia un'offerta irrevocabile per l'acquisto, ed effettivamente acquisti o faccia sì che un terzo acquisti, gli Strumenti Finanziari in Co-vendita ai termini e condizioni a cui sarebbero dovuti essere Trasferiti al Potenziale Cessionario ai sensi del presente Articolo 17.

- 17.7 Ove il Trasferimento degli Strumenti Finanziari del Socio Cedente non si perfezioni entro 4 mesi successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Co-vendita da parte degli altri Soci A, Soci B e Soci Z, tale Trasferimento non potrà perfezionarsi a meno che il Socio Cedente non invii una nuova Comunicazione di Co-vendita a tutti gli altri Soci e le procedure relative al Diritto di Prelazione, al Diritto di Prima Offerta e al Diritto di Co-vendita vengano ripetute.
- 17.8 I Soci A, Soci B e Soci Z avranno facoltà di esercitare il Diritto di Co-vendita con riferimento agli Strumenti Finanziari nella misura in cui ciò venga previsto in sede di adozione della deliberazione di emissione di tali Strumenti Finanziari e, se del caso, ai termini e condizioni ivi disciplinati.

Articolo 18. Diritto di Trascinamento

- 18.1 Nel caso in cui, a partire dall'11 novembre 2027, i Soci A che detengano, singolarmente o congiuntamente, la maggioranza delle Quote A (i "**Soci Trascinanti**") ricevano un'offerta da parte di uno più acquirenti in buona fede (il "**Terzo Acquirente**") per l'acquisto del 100% del capitale sociale votante della Società, per un corrispettivo (i) pari o superiore al Fair Value; e (ii) calcolato sulla base di una valorizzazione della Società pari a Euro 40.000.000,00, i Soci Trascinanti potranno obbligare tutti gli altri Soci (i "**Soci Trascinati**") a, e i Soci Trascinati avranno l'obbligo di, Trasferire al Terzo Acquirente tutte le Quote di loro proprietà (le "**Quote Trascinate**") contestualmente al Socio Trascinante allo stesso prezzo per Quota e agli stessi altri termini e condizioni (incluse dichiarazioni e garanzie e obblighi di indennizzo, ove esistenti) applicabili al Trasferimento delle Quote dei Soci Trascinanti (il "**Diritto di Trascinamento**").
- 18.2 In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento da parte dei Soci Trascinanti:
- (a) il prezzo minimo d'acquisto per Quota Trascinata dovrà essere almeno pari al Fair Value delle Quote Trascinate;
 - (b) il prezzo pagabile al Socio Trascinante e ai Soci Trascinati sarà tra loro ripartito secondo quanto disposto al successivo Articolo 33 (*Distribuzione dei Proventi*).
- 18.3 Il Socio Trascinante avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Trascinamento comunicando per iscritto ai Soci Trascinati la propria intenzione almeno 30 Giorni Lavorativi prima della data di completamento del prospettato Trasferimento (la "**Comunicazione di Trascinamento**").
- 18.4 La Comunicazione di Trascinamento dovrà riportare una copia dell'offerta avanzata dal Terzo Acquirente al Socio Trascinante o di ogni altro accordo sottoscritto a tal riguardo tra loro e, in ogni caso, specificare le seguenti informazioni circa il prospettato Trasferimento:
- (a) il nome e l'indirizzo del Terzo Acquirente, comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla sua identificazione;

- (b) il prezzo offerto;
 - (c) gli altri termini e le condizioni che regolano il Trasferimento proposto;
 - (d) la data in cui dovrebbe avvenire il Trasferimento;
 - (e) un riferimento del notaio presso cui verrà perfezionato il Trasferimento e l'ora e il luogo in cui avverrà tale Trasferimento.
- 18.5 Nel caso in cui i Soci Trascinati ritengano che il prezzo per Quota proposto dal Terzo Acquirente sia inferiore (su base proporzionale) al Fair Value delle Quote, gli stessi avranno il diritto di comunicarlo per iscritto al Socio Trascinante (la “**Comunicazione di Dissenso del Trascinamento**”) entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione di Trascinamento, a pena di decadenza.
- 18.6 Il Socio Trascinante e i Soci Trascinati dovranno cercare in buona fede di raggiungere un accordo scritto sulle questioni sollevate dai Soci Trascinati nella Comunicazione di Dissenso del Trascinamento entro i successivi 10 Giorni Lavorativi (il “**Periodo di Consultazione del Trascinamento**”).
- 18.7 Nel caso in cui i Soci Trascinati e il Socio Trascinante raggiungano l'accordo di cui al precedente Paragrafo 18.6 entro il Periodo di Consultazione del Trascinamento, i Soci Trascinati Trasferiranno le Quote Trascinate al prezzo così pattuito.
- 18.8 Nel caso in cui i Soci Trascinati e il Socio Trascinante non raggiungano l'accordo di cui al Paragrafo 18.6 entro il Periodo di Consultazione del Trascinamento, troverà applicazione *mutatis mutandis* la procedura di cui al Paragrafo 15.8.
- 18.9 Una volta determinato il Fair Value sulla base della Decisione (il “**Valore Finale di Trascinamento**”), ciascun Socio Trascinato dovrà Trasferire le Quote Trascinate a un prezzo pari al Valore Finale di Trascinamento (su base proporzionale).
- 18.10 Il perfezionamento della compravendita delle Quote Trascinate avrà luogo contestualmente alla compravendita delle Quote dei Soci Trascinati.
- 18.11 Alla data del perfezionamento della compravendita delle Quote Trascinate:
- (a) ciascun Socio Trascinato Trasferirà al Terzo Acquirente la piena ed esclusiva proprietà delle Quote Trascinate, libere da qualsiasi Gravame;
 - (b) il Terzo Acquirente pagherà a ciascun Socio Trascinato il prezzo dovuto per le Quote Trascinate in conformità a quanto previsto nel Paragrafo 18.2(b);
 - (c) ciascuno dei Soci Trascinati e il Terzo Acquirente daranno esecuzione al Trasferimento e a ogni altro atto necessario, ai sensi della legge applicabile, al Trasferimento della piena ed esclusiva proprietà delle Quote Trascinate, libere da qualsiasi Gravame, al Terzo Acquirente.
- 18.12 Ove il Diritto di Trascinamento venga esercitato, i Soci Trascinati non potranno esercitare

il Diritto di Co-vendita.

Articolo 19. Procedura di vendita congiunta

- 19.1 Nel caso in cui un Evento di Riparto (fatta eccezione per il pagamento dei dividendi che non rileva ai fini del presente Articolo e, pertanto, non pregiudica il diritto dei Soci Promotori di avviare la procedura di vendita congiunta) non si sia verificato entro il 10 novembre 2027, a decorrere da tale data, i Soci che detengano, singolarmente o congiuntamente, la maggioranza delle Quote A (a seconda dei casi, il “**Socio Promotore**” o i “**Soci Promotori**”) avranno il diritto (ma non l’obbligo) di avviare una procedura di vendita congiunta – mediante asta competitiva o tramite negoziazioni individuali condotte con l’assistenza di una banca d’affari o di un *advisor* finanziario di primario *standing* e indipendente rispetto ai Soci (la “**Banca d’Affari**”) – del 100% del capitale sociale della Società con l’obiettivo di massimizzare il valore della Società, secondo quanto previsto nel presente Articolo 19 (la “**Procedura di Vendita Congiunta**”), inviando al Consiglio di Amministrazione e a tutti i Soci apposita comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Vendita Congiunta**”) specificando (i) la propria volontà di avviare la Procedura di Vendita Congiunta, e (ii) la Banca d’Affari, fermo restando che l’efficacia della designazione della Banca d’Affari sarà subordinata al gradimento degli Altri Soci A (come di seguito definiti).
- 19.2 La Banca d’Affari avrà il compito di organizzare e gestire la Procedura di Vendita Congiunta al fine di cedere il 100% delle Quote della Società con l’obiettivo di massimizzare il valore della Società, (i) in conformità alla migliore prassi di mercato in operazioni analoghe o comparabili e sarà in linea con la prassi di mercato per mandati di tale natura (con riferimento anche ai relativi termini economici), e in ogni caso (ii) sulla base della documentazione predisposta dai legali e dagli altri consulenti nominati dalla Società su designazione dei Soci Promotori. La designazione di qualunque consulente da parte dei Soci Promotori ai fini del presente Articolo è in ogni caso subordinata al gradimento degli Altri Soci A (come di seguito definiti).
- 19.3 I Soci Promotori e gli eventuali Soci A che non siano i Soci Promotori (gli “**Altri Soci A**”) avranno il diritto di partecipare a ogni incontro nel quale siano esaminate o valutate le manifestazioni di interesse o le offerte (vincolanti o non vincolanti) pervenute nell’ambito della Procedura di Vendita Congiunta e ad ogni incontro nel quale si prendano decisioni rilevanti relative allo svolgimento e all’organizzazione della stessa e all’accoglimento o alla reiezione delle predette manifestazioni d’interesse e offerte, nonché di ricevere copia di ogni documento o carta di lavoro prodotto dalla Banca d’Affari.
- 19.4 I Soci, la Società e i componenti degli organi sociali della Società dovranno collaborare alla migliore riuscita della Procedura di Vendita Congiunta, partecipando ad incontri, fornendo informazioni – anche consentendo di svolgere un’appropriata attività di *due diligence* – ed in genere rendendosi disponibili ai fini dell’avvio e del positivo perfezionamento della Procedura di Vendita Congiunta e, in generale, di tutte quelle attività che possano consentire una migliore valorizzazione della Società stessa, con la diligenza usuale in operazioni analoghe.
- 19.5 Qualora la Procedura di Vendita Congiunta si concluda con l’individuazione da parte dei Soci Promotori, con l’assistenza della Banca d’Affari, di uno o più offerenti che non siano una Parte Correlata dei Soci 360 Capital Partners S.A.S. e 360 Capital Italia Sicaf S.p.A. (il “**Terzo Offerente**”) e i Soci Promotori intendano accettare, a propria esclusiva discrezione sentito in ogni caso il parere non vincolante degli Altri Soci A, l’offerta di un

Terzo Offerente, i Soci Promotori dovranno darne comunicazione scritta a tutti gli altri Soci, allegando copia dell'offerta del Terzo Offerente (o del contratto sottoscritto dal Terzo Offerente) che dovrà contenere:

- (a) le generalità del Terzo Offerente;
- (b) il corrispettivo (che dovrà essere necessariamente in denaro, espresso in euro e non inferiore al Fair Value) offerto dal Terzo Offerente (e i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) che sarà ripartito tra i Soci alla luce dei diritti patrimoniali previsti dal successivo Articolo 33 (*Distribuzione dei Proventi*) (il “**Corrispettivo Offerto**”); e
- (c) ogni altro termine e condizione;

(la “**Comunicazione di Disinvestimento**”).

- 19.6 In caso di invio della Comunicazione di Disinvestimento, tutti i Soci saranno obbligati a vendere al Terzo Offerente tutte le proprie Quote, agli stessi termini e condizioni di vendita indicati nella Comunicazione di Disinvestimento (inclusi, in proporzione, i termini di pagamento e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del Corrispettivo Offerto), a condizione che il Corrispettivo Offerto pagabile a ciascuno dei Soci obbligati a vendere sia almeno pari al Fair Value delle loro Quote. Tale condizione si intenderà in ogni caso soddisfatta qualora la Banca d’Affari abbia confermato per iscritto al Socio Promotore che il Prezzo Offerto pagabile ai Soci obbligati a vendere è almeno pari al Fair Value delle loro Quote.
- 19.7 La vendita delle Quote al Terzo Offerente ai termini ed alle condizioni di cui alla Comunicazione di Disinvestimento dovrà essere perfezionata, nelle forme di legge:
- (a) simultaneamente e in un unico contesto;
 - (b) nei tempi concordati per iscritto con il Terzo Offerente e indicati nella Comunicazione di Disinvestimento;
 - (c) al prezzo indicato nella Comunicazione di Disinvestimento (ivi incluso applicando eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo).
- 19.8 Al fine di Trasferire le Quote al Terzo Offerente, ciascun Socio sarà obbligato a sottoscrivere e consegnare, nelle forme di legge, gli atti, i titoli, gli accordi e i documenti necessari e opportuni al fine di cedere al Terzo Offerente la piena ed esclusiva proprietà di tutte le proprie Quote libere da Gravami, ai termini ed alle condizioni indicati nella Comunicazione di Disinvestimento medesima e al presente Articolo 19.

Articolo 20. Dichiarazioni e garanzie dei Soci A

20.1 In caso di:

- (a) Trasferimento degli Strumenti Finanziari dei Soci A, ivi incluso quale conseguenza di:
 - (i) esercizio del Diritto di Co-vendita o del Diritto di Trascinamento;

- (ii) Procedura di Vendita Congiunta, fermo restando quanto stabilito dal Paragrafo 19.6;

- (b) ingresso di terzi soggetti nel capitale sociale della Società,

i Soci A non saranno tenuti, salvo che non lo ritengano diversamente e discrezionalmente opportuno: (i) a prestare alcuna dichiarazione e garanzia e ad assumere alcun obbligo di indennizzo, salvo quelle dichiarazioni e garanzie e correlativi obblighi di indennizzo inerenti alla capacità a contrarre e alla piena e libera titolarità (ivi inclusa la libera Trasferibilità e l'assenza di Gravami) degli Strumenti Finanziari; (ii) ad assumere alcun impegno in termini di non-concorrenza, non-sollecitazione o qualsivoglia altro impegno; e (iii) ad assumere obblighi in solido con gli altri Soci.

TITOLO IV: ASSEMBLEA

Articolo 21. Luogo e termini di convocazione

- 21.1 L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 21.2 Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
- 21.3 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge.

Articolo 22. Avviso di convocazione

- 22.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dal presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza per la prima e per l'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può, quindi, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

- 22.2 L'avviso è spedito a tutti i Soci, a tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo per mezzo di lettera raccomandata A.R., fax, PEC e/o posta elettronica almeno 8 giorni di calendario prima e ricevuto almeno 5 giorni di calendario prima del giorno fissato per l'assemblea dei Soci.
- 22.3 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto siano presenti (anche per delega) e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi (se nominati) siano presenti ovvero abbiano dichiarato per iscritto di essere informati dell'assemblea e nessuno si opponga

alla trattazione dell'ordine del giorno.

Articolo 23. Intervento e rappresentanza

- 23.1 Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta (inclusi amministratori o dipendenti della Società o delle società dalla stessa Controllate), che dovrà essere conservata agli atti della Società.
- 23.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 23.3 Fatte salve le limitazioni imposte dalla legge, è consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione quali teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire e votare simultaneamente sugli argomenti affrontati, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 24. Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza da persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario, anche non Socio, e, se lo crede opportuno, sceglie tra i Soci due scrutatori.

Articolo 25. Decisioni dei Soci

- 25.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun avente diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte delle maggioranze previste dal presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione, o in mancanza entro il termine di quindici (15) giorni dal suo inizio. La decisione si intende formata nel momento in cui pervengono presso la sede sociale indirizzate al legale rappresentante le risposte di tutti gli aventi diritto ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine di cui al comma che precede. Il legale rappresentante informato provvede a comunicare, anche a mezzo e-mail, l'esito della decisione a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, ove esistente, indicando:

- i favorevoli, i contrari e gli astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;

e trasmettendo loro una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli interessati. Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro sociale. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

- 25.2 Fatto salvo quanto previsto ai successivi Paragrafi 25.3 e 25.4, i Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale

sottopongano alla loro approvazione.

25.3 L'assemblea dei Soci è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge; in ogni caso, le deliberazioni concernenti le seguenti materie, che sono riservate alla competenza esclusiva dei Soci, saranno validamente assunte con le maggioranze di legge, e solo laddove consti anche il voto favorevole dei soci che detengono la maggioranza delle Quote A:

- (a) aumenti del capitale sociale della Società non proporzionali o riservati a terzi con una valorizzazione della Società pari o superiore a euro 45.000.000,00;
- (b) aumenti del capitale sociale della Società a servizio di piani di *stock options* o di incentivazione e qualsiasi delibera da adottarsi a tal riguardo (inclusa la delega ad aumentare il capitale in capo al Consiglio di Amministrazione) che comportino una diluizione delle Quote pari o inferiore al 10%.

25.4 L'assemblea dei Soci è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge; in ogni caso, le deliberazioni concernenti le seguenti materie, che sono riservate alla competenza esclusiva dei Soci, saranno validamente assunte con le maggioranze di legge, e solo laddove consti anche il voto favorevole dei Soci che detengono la maggioranza delle Quote A e del Socio Sustainable Materials S.à r.l.:

- (a) autorizzazione alla vendita, licenza o altro atto di disposizione di tutti o sostanzialmente tutti gli *asset* della Società, ivi inclusa la vendita, licenza, locazione o altro atto di disposizione di qualsiasi organizzazione aziendale o divisione di essa, di aziende e rami d'azienda, diritti di proprietà su beni materiali e di Proprietà Intellettuale, se al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività;
- (b) fusioni, scissioni, trasformazione, quotazione della Società e nomina di una banca d'affari o di un intermediario finanziario al fine di implementare tale quotazione;
- (c) liquidazione o scioglimento della Società;
- (d) qualsiasi modifica allo Statuto, con la sola esclusione delle modifiche obbligatorie per legge, o dei diritti connessi alle Quote, categorie di Quote o altri Strumenti Finanziari o altri titoli emessi dalla Società;
- (e) qualsiasi delibera relativa alla distribuzione di dividendi, riserve, beni da parte della Società a ciascuno dei Soci;
- (f) riscatto, riacquisto, acquisto o altro atto di disposizione di Strumenti Finanziari della Società;
- (g) aumenti del capitale sociale della Società non proporzionali o riservati a terzi con una valorizzazione della Società inferiore a euro 45.000.000,00, riduzioni del capitale sociale della Società e, in ogni caso, qualsiasi emissione o autorizzazione ad emettere o assegnare Quote e/o Strumenti Finanziari, aventi gli stessi diritti o diritti più elevati delle Quote A, ad eccezione degli aumenti di capitale previsti obbligatoriamente ai sensi del Codice civile;
- (h) aumenti del capitale sociale della Società a servizio di piani di *stock options* o di incentivazione e qualsiasi delibera da adottarsi a tal riguardo (inclusa la delega ad aumentare il capitale in capo al Consiglio di Amministrazione) che comportino

una diluizione delle Quote superiore al 10%;

- (i) aumento o riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e le delibere relative ai loro compensi;
- (j) trasferimento della sede della Società al di fuori del comune o all'estero;
- (k) qualsiasi decisione di effettuare operazioni che comportino, direttamente o indirettamente, sostanziali modifiche all'attività svolta dalla Società;
- (l) qualsiasi decisione di nomina dell'organo di controllo, sia in forma collegiale che monocratica, e la determinazione del relativo emolumento o revoca di ciascuno dei sindaci
- (m) nomina o revoca del revisore esterno, nonché determinazione del relativo emolumento.

Articolo 26. Assemblee speciali

- 26.1 Le decisioni dei Soci che pregiudicano i diritti di una delle categorie di Quote devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata, con il voto favorevole della totalità dei Soci appartenenti alla relativa categoria.
- 26.2 In caso di decisioni che richiedano l'approvazione dei titolari di Quote di una determinata categoria, l'assemblea generale può validamente ed efficacemente deliberare, in unica sede, allorché consti l'intervento e il voto favorevole dei titolari della maggioranza delle Quote della categoria che devono rendere l'approvazione, senza che sia necessaria un'apposita convocazione e/o una riunione separata dei soli Soci titolari delle Quote della categoria interessata.

TITOLO V: ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 27. Composizione, nomina e durata dell'organo amministrativo

- 27.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque o sei membri nominati, salvo diversa decisione di tutti i Soci aventi diritto di voto, come segue:
- (a) tre membri sono nominati dai Soci B a maggioranza delle Quote B (gli **"Amministratori Fondatori"**);
- inoltre, a valere quale diritto particolare dei Soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c.,
- (b) un membro è nominato dal Socio 360 Capital Partners S.A.S. (l'**"Amministratore 360"**);
 - (c) un membro è nominato dal Socio Sustainable Materials S.à r.l.

(l'“**Amministratore Sustainable Materials**”); e

- (d) qualora determinato dall'assemblea dei Soci con le maggioranze di cui al Paragrafo 25.4, l'Amministratore Indipendente, nominato congiuntamente Socio 360 Capital Partners S.A.S. e dal Socio Sustainable Materials S.à r.l..
- 27.2 Gli amministratori possono essere anche non soci e restano in carica per un periodo di tre esercizi, e quindi fino all'assemblea dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e/o dallo Statuto.
- 27.3 I Soci che hanno diritto di nominare gli amministratori ai sensi del precedente Paragrafo 27.1, hanno il diritto di revocare (con le medesime modalità e maggioranze previste per la nomina) l'amministratore dagli stessi nominato e nominare il nuovo amministratore, che sostituirà il membro revocato, ai sensi di quanto previsto dal precedente Paragrafo 27.1, fermo restando che in tale ipotesi, i Soci che hanno assunto la decisione di revocare l'amministratore dagli stessi designato dovranno tenere indenne, manlevare e risarcire gli altri Soci e la Società, da e per qualunque danno, costo o perdita eventualmente subiti (incluse le spese legali in cui siano incorsi) quale conseguenza di detta revoca.
- 27.4 Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione cessi di ricoprire la carica prima della naturale scadenza prevista dal Paragrafo 27.2, i Soci che avevano originariamente nominato tale membro avranno il diritto di designare il sostituto. Il Consiglio di Amministrazione coopeterà, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il nuovo amministratore nominando il soggetto designato dai Soci che avevano nominato l'amministratore cessato.
- 27.5 Nel caso in cui i Soci 360 Capital Partners S.A.S. e Sustainable Materials S.à r.l. non raggiungano un accordo ai fini della nomina dell'Amministratore Indipendente, l'Amministratore Indipendente non verrà nominato e il Consiglio di Amministrazione rimarrà composto da cinque membri.
- 27.6 A valere quali diritti particolari dei Soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c., i Soci 360 Capital Partners S.A.S. e Sustainable Materials S.à. r.l. hanno ciascuno il diritto di nominare e sostituire, con comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione, due “osservatori” senza diritto di voto (gli “**Osservatori**”), per un totale di quattro Osservatori. Gli Osservatori saranno tenuti ai medesimi obblighi di confidenzialità degli amministratori; avranno diritto di presenziare a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione, intervenire in tali adunanze, fare verbalizzare i propri interventi e ricevere le relative convocazioni e il materiale informativo, nonché ogni altra comunicazione indirizzata al consiglio di amministrazione, contestualmente rispetto ai consiglieri di amministrazione.
- 27.7 I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'assemblea dei Soci con le maggioranze di cui al Paragrafo 25.4. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Quote di futura emissione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del sindaco o del collegio sindacale ove nominato. L'assemblea dei Soci, con le maggioranze di cui al Paragrafo 25.4, può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli

investiti di particolari cariche.

- 27.8 Tutti gli amministratori saranno, in ogni caso, rimborsati dalla Società per tutte le spese di viaggio e le altre spese documentate e ragionevolmente sostenute nell'esecuzione del relativo incarico.
- 27.9 Gli Osservatori non riceveranno alcun compenso, né il rimborso delle spese dagli stessi sostenute (incluse spese di viaggio).
- 27.10 Gli amministratori diversi dall'Amministratore 360 e dall'Amministratore Sustainable Materials di tempo in tempo in carica sono tenuti al rispetto del divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., salvo diversa decisione unanime di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Articolo 28. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 28.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno quattro volte all'anno dal presidente o comunque ogniqualevolta se ne ravvisi l'utilità nell'interesse della Società od ogniqualevolta lo richieda anche un solo amministratore, presso la sede sociale o altrove sia in Italia sia all'estero mediante avviso scritto contenente la data, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, fatto pervenire almeno 5 giorni di calendario prima di quello fissato per la riunione a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mani, telefax, telegramma o per posta elettronica. Nei casi di urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a 24 ore prima della riunione. L'avviso di convocazione può, quindi, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- 28.2 Anche in difetto di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi (se nominati), a condizione che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 28.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti. Il segretario di ogni riunione viene nominato, di volta in volta, a maggioranza dei presenti.
- 28.4 È ammessa la possibilità che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
- 28.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per video-conferenza o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti discussi, nonché visionare i documenti in tempo reale.

Articolo 29. Poteri e decisioni del Consiglio di Amministrazione

- 29.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'assemblea.
- 29.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni

a singoli amministratori (fino a un massimo di due amministratori) di propria scelta; qualora il Consiglio di Amministrazione intenda delegare le proprie attribuzioni a uno o più Amministratori Fondatori, occorre il consenso dei Soci che detengono la maggioranza delle Quote A, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

29.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite ove partecipi almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori partecipanti alla riunione.

29.4 In deroga al precedente Paragrafo 29.3, le decisioni aventi od oggetto le seguenti materie saranno riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, non potranno essere oggetto di delega (se non ai fini esecutivi di una deliberazione già assunta) e potranno essere adottate soltanto con il voto favorevole dell'Amministratore 360 e dell'Amministratore Sustainable Materials (salvo ove di seguito diversamente previsto):

- (a) stipula, modifica, risoluzione o rinnovo di contratti, inclusi contratti di servizi e di lavoro, con i Soggetti Chiave, aumento o comunque modifica della loro remunerazione e/o *benefits* (ivi inclusi i *bonus*) per importi superiori al 20%, e/o stipula, modifica, risoluzione o rinnovo dei relativi contratti collettivi di lavoro o altri accordi con rappresentanze sindacali aziendali, sindacati, organizzazioni o associazioni sindacali;
- (b) l'avvio, la conduzione o la transazione di contenziosi di valore indeterminato o con valore superiore a euro 100.000,00;
- (c) l'istituzione, la modifica, la cessazione o il rinnovo di qualsiasi regime pensionistico o schema di *benefit* per i dipendenti; restando inteso che, ove si tratti di piani di *stock options* o di incentivazione collegati ad aumenti di capitale che comportino una diluizione delle Quote pari o inferiore al 10% del capitale sociale della Società, le relative decisioni potranno essere adottate con il voto favorevole dell'Amministratore 360 senza che sia necessario il voto favorevole dell'Amministratore Sustainable Materials;
- (d) la modifica della sede sociale, nell'ambito dello stesso comune, o della sede operativa della Società o di una succursale della stessa;
- (e) qualsiasi modifica ai metodi di contabilità, prassi o principi contabili; e
- (f) qualsiasi istanza di fallimento, concordato preventivo o qualsiasi altra procedura fallimentare o pre-fallimentare o accordo di ristrutturazione del debito.
- (g) nomina, indicazione dei termini di nomina (inclusa la remunerazione), determinazione e modifica dei poteri delegati e revoca dell'amministratore delegato e dei poteri conferiti all'amministratore con deleghe;
- (h) stipula, modifica, risoluzione, rinnovo, esecuzione o perfezionamento di:
 - (i) qualsiasi operazione, contratto o accordo tra la Società e le società dalla stessa partecipate, o tra la Società e i soci delle società dalla stessa partecipate, ove esistenti;

- (ii) qualsiasi operazione, contratto o accordo tra la Società e una sua Parte Correlata;
 - (iii) qualsiasi operazione, contratto o accordo tra la Società e ciascuno dei Soci, amministratori, fondatori o loro Parti Correlate; qualsiasi operazione, contratto o accordo tra la Società e Particular Materials S.r.l.;
- (i) presenza e voto nell'assemblea dei soci delle società o enti partecipati dalla Società sulle materie di cui al Paragrafo 25.4, applicato *mutatis mutandis*;
- (j) decisioni relative all'emissione o assegnazione di Quote e/o Strumenti Finanziari che ricada tra le competenze del Consiglio di Amministrazione, o qualsiasi decisione relativa al piano di *stock options* di cui alla delibera di aumento del capitale sociale del 30 luglio 2020 o a qualsiasi ulteriore piano di incentivazione o di *stock options*, incluse le decisioni inerenti a:
 - (i) l'approvazione o la modifica del regolamento del piano;
 - (ii) l'offerta o l'assegnazione di opzioni, Quote e/o Strumenti Finanziari;
 - (iii) la determinazione di termini e condizioni individuali per specifici beneficiari o gruppi di beneficiari;
- (k) l'istituzione, la modifica, la cessazione o il rinnovo di piani di stock options o di incentivazione collegati ad aumenti di capitale che comportino una diluizione delle Quote superiore al 10% del capitale sociale della Società;
- (l) costituzione, creazione o istituzione di nuove sedi o di società partecipate, in Italia o all'estero;
- (m) modifica dell'attività principale della Società o l'ingresso in, o l'avvio di, nuove linee operative o la cessazione dalle linee operative attuali;
- (n) approvazione e modifica dei *business plan*, *operation plan* e *budget* annuale, e qualsiasi modifica degli stessi;
- (o) assunzione e/o concessione di qualsivoglia passività, obbligazione o indebitamento derivante da prestiti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'emissione di *bonds* o altri strumenti di debito) o effettuazione di mutui o anticipi a qualsiasi soggetto, in ciascun caso per importi eccedenti euro 200.000,00, salvo ove già previsto nel *budget* annuale o nel *business plan*;
- (p) concessione o estensione di qualsiasi garanzia, fideiussione, lettera di *patronage*, performance o *warranty bond* o strumenti simili a garanzia di un indebitamento o di altra obbligazione di qualsiasi soggetto;
- (q) acquisto, vendita, Trasferimento, concessione od ottenimento in licenza, conferimento o altro atto di disposizione in qualsivoglia forma (ivi incluso tramite costituzione di pegno o simili garanzie), domande di brevettabilità o registrazione o estensione di qualsiasi Proprietà Intellettuale;
- (r) atti, spese od operazioni non previste nel *budget* annuale che abbiano un valore

superiore a euro 100.000,00;

- (s) atti, spese od operazioni che eccedano l'importo per essi previsto nel *budget* annuale per più del 10%;
- (t) stipula, modifica, risoluzione o rinnovo di contratti di affiliazione commerciale, distribuzione o simili contratti contenenti obblighi di esclusiva;
- (u) acquisto, vendita, Trasferimento, acquisizione, sottoscrizione o altro atto di disposizione, in qualsiasi forma, di partecipazioni o altri titoli di altre società, *partnerships*, associazioni o altri enti;
- (v) acquisto, vendita, Trasferimento, affitto, acquisizione o altro atto di disposizione in qualsiasi forma (incluso attraverso contratti di locazione finanziaria) di qualsiasi azienda e ramo d'azienda e di proprietà immobiliari;
- (w) stipula di accordi di *joint-venture* o accordi di lungo termine;
- (x) operazioni (i) che eccedano lo svolgimento ordinario dell'attività (ove non previste nel *business plan*); (ii) in violazione di Sanzioni o che coinvolgano, direttamente o indirettamente, qualsiasi persona, individuo o società, o qualsiasi Paese che al momento dell'operazione o della transazione fosse soggetto a Sanzioni applicabili; o (iii) in violazione di qualsiasi legislazione o regolamento sui conflitti minerari di volta in volta applicabile, incluso, a titolo esemplificativo, il Regolamento dell'Unione Europea 2017/821; e
- (y) qualsiasi proposta all'assemblea dei Soci e qualsiasi azione di attuazione di qualsiasi decisione dell'assemblea relativa alle materie di cui al Paragrafo 25.4.

Articolo 30. Informativa e obblighi di reporting

- 30.1 Fermo quanto previsto dalle disposizioni applicabili in materia, gli Amministratori Fondatori elaboreranno la seguente documentazione da trasmettere a tutti i Soci A:
- (a) entro 30 giorni di calendario dalla fine di ciascun mese, un *management report* mensile sui KPIs, in una forma approvata da tutti i Soci A;
 - (b) entro 30 giorni di calendario dal termine di ciascun semestre, i *management accounts pro-forma*, non sottoposti a revisione, con comparazione rispetto al *budget* e contenente *trading accounts* e conto profitti e perdite, rendiconto e previsioni finanziarie;
 - (c) non oltre 30 giorni di calendario dalla fine di ciascun anno, il *budget* per il successivo esercizio.
- 30.2 Il bilancio relativo all'esercizio precedente, insieme alle relative relazioni e pareri, ove applicabile, dovrà essere completato e approvato dal Consiglio di Amministrazione e consegnato a tutti i Soci A entro 90 giorni di calendario dal termine di ciascun anno.
- 30.3 Gli Amministratori Fondatori forniranno a tutti i Soci A qualsiasi informazione, adeguatamente dettagliata, sulle offerte di volta in volta avanzate o proposte da soggetti che intendano addivenire alla compravendita dei beni della Società o relativa al capitale

sociale o al capitale di debito della medesima Società.

TITOLO VI: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo 31. Collegio sindacale

- 31.1 La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge ovvero quando ne ravvisa l'opportunità l'assemblea dei Soci con le maggioranze qualificate di cui al precedente Paragrafo 25.4.
- 31.2 L'organo di controllo è costituito, secondo quanto deciso dall'assemblea dei Soci, in ogni caso con il voto favorevole di tutti i Soci A:
- (a) da un sindaco unico, nominato congiuntamente dai Soci che detengono la maggioranza delle Quote A e dal Socio Sustainable Materials S.à r.l.; ovvero
 - (b) da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati come di seguito previsto, anche a valere quale diritto particolare dei soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c.:
 - (i) due membri effettivi, tra cui il presidente, saranno nominati dal Socio 360 Capital Partners S.A.S.;
 - (ii) un membro effettivo e un membro supplente saranno nominati dal Socio Sustainable Materials S.à. r.l.; e
 - (iii) un membro supplente sarà nominato dai Soci che detengano complessivamente la maggioranza delle Quote B.
- 31.3 Al revisore legale dei conti e all'organo di controllo, si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti e sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
- 31.4 Il collegio sindacale può riunirsi mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, come previsto per il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII: BILANCIO, DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI, ANTI-DILUIZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32. Esercizi sociali e destinazione degli utili

- 32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 32.2 Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), possono essere distribuiti ai Soci solo se deliberato dall'assemblea dei Soci e nella misura

dalla stessa prevista.

Articolo 33. Distribuzione dei Proventi

33.1 In caso di Evento di Riparto, gli eventuali proventi complessivamente rivenienti (l'“**Importo Distribuibile**”) dovranno essere distribuiti tra i Soci, tenuto conto degli Importi Distribuibili già eventualmente distribuiti al verificarsi di precedenti Eventi di Riparto, secondo i seguenti criteri di priorità:

- (a) in via prioritaria, a favore di ciascun Socio A, *pari passu* e fino al pagamento dell'ammontare più alto fra:
 - (i) l'importo *pro rata* dell'Importo Distribuibile spettante a ciascun Socio A sulla base della Quota dallo stesso detenuta; oppure
 - (ii) il Prezzo di Sottoscrizione delle Quote A pagato da ciascun Socio A;
- (b) in secondo luogo, la porzione dell'Importo Distribuibile eccedente l'importo ripartito ai sensi della precedente lettera (a) dovrà essere distribuita ai Soci diversi dai Soci A, *pro quota* sulla base della partecipazione detenuta da ciascuno.

Articolo 34. Anti-diluizione

34.1 Fatti salvi:

- (a) l'emissione di Quote nel contesto di piani di *stock options* della Società, incluso il piano di *stock options* di cui alla delibera di aumento del capitale sociale del 30 luglio 2020;
- (b) l'emissione di Quote a fronte della conversione di qualsiasi Strumento Finanziario;
- (c) gli aumenti gratuiti del capitale sociale a beneficio di tutti i Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni;
- (d) la riduzione del capitale sociale a fronte della cancellazione di Quote che riguardi tutti i Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni,

la Società non potrà emettere nuove Quote o Strumenti Finanziari (rispettivamente, l'“**Emissione**” e le “**Nuove Quote**”) a un prezzo di sottoscrizione per Quota (per gli Strumenti Finanziari, assumendone la conversione) inferiore al prezzo di sottoscrizione pagato per ciascuna Quota A, a meno che non emetta in favore di ciascun Socio A, quale condizione per l'Emissione, un numero di Quote A determinato in base alla seguente formula (le “**Quote Anti-Dilutive**”):

$$N = \left(\left(\frac{SIP}{WA} \right) \cdot xZ \right) - Z$$

dove:

N = il numero di Quote Anti-Diluizione da emettersi in favore di ciascun Socio A

$$W_A = \frac{(SIP \times ESC) + (QISP \times NS)}{(ESC + NS)}$$

SIP = il prezzo medio ponderato di sottoscrizione pagato da ciascun Socio A; per chiarezza, si applicheranno prezzi medi ponderati di sottoscrizione diversi per ciascun socio.

ESC = il numero di Quote in circolazione *fully-diluted* immediatamente prima dell'Emissione

QISP = il più basso prezzo di sottoscrizione per Quota delle Nuove Quote emesse a seguito dell'Emissione (che, se non in denaro, dovrà essere pari alla somma certificata dall'organo di controllo come il valore corrente in denaro del corrispettivo in natura delle Nuove Quote)

NS = il numero delle Nuove Quote emesse a seguito dell'Emissione

Z = il numero di Quote A detenute dai Soci A prima dell'Emissione.

34.2 I Soci A avranno il diritto di sottoscrivere gratuitamente le Quote Anti-Dilutive, che avranno gli stessi diritti delle Quote A al tempo in circolazione, con la sola eccezione dei diritti di distribuzione preferenziale di cui all'Articolo 33 (*Distribuzione dei Proventi*), ai fini del quale il prezzo di sottoscrizione delle Quote Anti-Dilutive verrà considerato come pari a zero.

34.3 In caso di emissione di Quote Anti-Dilutive non avrà applicazione il diritto di Sottoscrizione di cui all'Articolo 36.

Articolo 35. Scioglimento

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

Articolo 36. Diritto di Sottoscrizione

36.1 In caso di emissione di Strumenti Finanziari, tutti i Soci avranno, *pro-quota* tra di loro sulla base del numero di Quote dagli stessi detenute, il diritto di sottoscrivere tali Strumenti Finanziari.

36.2 Fatto salvo quanto precede, il diritto di cui al presente Articolo non opera nei casi di cui al precedente Paragrafo 8.2.

Articolo 37. Norme finali – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: Manuela Agostini notaio